


TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI



Il

letta la relazione presentata in data 03.05.2019 dal dr.

amministratori giudiziari nominati nel proc. pen. n. 1887/13,
rilevato che l'amministratore reitera la istanza per il rimborso del compenso dovuto ai coadiutori
ed il giudice manda a questo avendo già provveduto in linea con le direttive
concordate all'interno dell'Ufficio,

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 DPR 177/15 all'amministratore sono rimborsate le spese
effettivamente sostenute e documentate "ivi inclusi i costi dei coadiutori".

La norma è in linea con il disposto del comma 3 dell'art. 42 che fa riferimento al rimborso delle
spese sostenute per i coadiutori. Difatti il comma 3 dispone testualmente "Nel caso sia disposta
la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore
giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35
comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero
le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle
anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto
al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico
dello Stato".

Si tratta di spese diverse da quelle di cui al comma 1 che ha riguardo alle spese vive necessarie
perchè il bene in sequestro resti in vita, tanto vero che si tratta di spese che, laddove anticipate
dallo Stato, possono essere recuperate dall'imputato come testualmente dispone il comma 2 "Se
dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il
pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al
recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

Giova anche sottolineare che il giudice dispone il rimborso delle spese in presenza di adeguata
documentazione ovvero fattura attestante il pagamento in favore del coadiutore con la specifica
indicazione dell'attività svolta, essendo evidente che il coadiutore deve essere autorizzato per
specifiche attività e non può sostituirsi all'amministratore né può ricevere un compenso pari o
magari superiore a quello dell'amministratore.

Non è previsto acconto sul rimborso delle spese ma solo sul compenso, acconto già ampiamente
riconosciuto (anche in considerazione delle spese affrontate) dal giudice titolare del
procedimento

dispone non luogo a provvedere.

PQM

Napoli, 14-05-2019

